

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3268 di martedì 04 marzo 2014

Legge di conversione: le proroghe in materia di sicurezza e ambiente

La legge di conversione del decreto milleproroghe conferma, con modifiche, le proroghe per le strutture ricettive turistico-alberghiere, per gli impianti funiviari e per l'invio telematico del certificato di gravidanza. Nuove proroghe per il SISTRI.

Roma, 4 Mar ? È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 27 febbraio 2014, n. 15** di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (il cosiddetto "milleproroghe") recante "*proroga di termini previsti da disposizioni legislative*".

E con questa pubblicazione sono state non solo **confermate le proroghe in materia di salute e sicurezza**, che PuntoSicuro aveva già segnalato in relazione al Decreto legge milleproroghe, e che erano in vigore dal 31 dicembre 2013, ma sono state aggiunte **nuove proroghe in materia ambientale**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD030] ?#>

Ricordando che la conversione avviene con alcune **modifiche**, ricordiamo brevemente le proroghe confermate.

Ad esempio nel Decreto legge 150/2013 era contenuta la **proroga dei termini per le disposizioni in materia di sicurezza antincendio** nelle strutture turistico-ricettive oltre i 25 posti letto, giustificata dalla necessità di maggiori margini per uniformarsi alla normativa antincendio.

Tuttavia l'articolo 11, che conferma la proroga al **31 dicembre 2014**, è stato riscritto.

Ne riportiamo la nuova versione:

Art. 11 (Proroga termini in materia di turismo)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Da notare che al testo originario, oltre ad alcune modifiche lessicali, sono stati aggiunti due commi. Il secondo comma dovrebbe permettere, "entro sessanta giorni", l'aggiornamento **esemplificazione delle disposizioni** del decreto del Ministro dell'interno 9

aprile 1994 semplificando i requisiti prescritti in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

Un'altra proroga del milleproroghe riguardava gli **impianti funiviari**.

Riportiamo a questo proposito le modifiche (indicate in grassetto) all'articolo 4, comma 7 del decreto legge:

Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

(...)

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati **di un periodo non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto**, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

(...)

Nessuna modifica invece alla proroga che riguarda l'**invio telematico del certificato medico di gravidanza**.

Art.8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi"; b) al comma 2-ter, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno".

Riportiamo una modifica in relazione alla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di attività di **formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico**.

Anche in questo caso sono in grassetto le modifiche operate dalla legge di conversione.

Art. 4 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3 -quinquies è sostituito dal seguente: «3 -quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il **30 giugno 2014**, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

(...)

Infine segnaliamo l'ennesima **modifica al SISTRI** (sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti) operata direttamente dalla legge di conversione che all'articolo 10 del Decreto legge 150/2013 ha aggiunto il comma 3-bis:

Art. 10. (Proroga di termini in materia ambientale)

(...)

3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013?" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"

Modifica che posticipa il termine per l'entrata in vigore delle **sanzioni legate al SISTRI**: non si applicano sino al **31 dicembre 2014**. E dunque a questa data è prorogato il periodo di doppio binario per i rifiuti pericolosi: sino a tale termine, rimangono solamente le sanzioni afferenti alla tracciabilità cartacea.

Concludiamo ricordando che la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 è **entrata in vigore il primo marzo 2014**, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Legge 27 febbraio 2014, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it